

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE

Movimento 5 Stelle

Art.1-Gruppo Consiliare

1- E' costituito il Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", di seguito chiamato "Gruppo", composto dai Consiglieri eletti alle elezioni regionali 2025 nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo

" linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su fondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO" la cui lettera V è scritta in rosso con carattere fantasia, e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura, nella parte inferiore su sfondo rosso, al centro, la scritta di carattere bianco "2050"

e da quelli che ne facciano richiesta e vengano autorizzati dai primi secondo le regole infradescritte a farne parte.

2- Il Gruppo ha sede presso il Consiglio Regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini-San Marco2322, 30124 Venezia.

3- Il Gruppo si pone come organo funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Regionale e dei suoi organi.

Art.2-Regolamento

1- Il presente Regolamento costituisce attuazione del Regolamento del Consiglio Regionale 14-04-2015 n.1, con particolare riferimento all'art.23

2- Qualora nel corso della legislatura si verificano situazioni non contemplate nel presente Regolamento, ogni decisione viene presa dal Presidente su conforme delibera dell'Assemblea presa a maggioranza dei presenti.

Art.3-Finalità

1- Il Gruppo ha come obiettivo operare per il bene dei Cittadini e si pone come punto di riferimento in Regione Veneto dei Cittadini e dei Movimenti Civici.

2- Ridurre i costi della Politica, abbassare il livello di tassazione, approvare normative per il rilancio dell'occupazione e dell'economia, richiedere l'Autonomia del Veneto seguendo il percorso costituzionale previsto.

E' fermamente contrario all'autonomia Differenziata così come concepita dall'attuale Governo, considerandola lesiva dei principi costituzionali di unità e uguaglianza di diritti sociali e civili.

Sostenere la famiglia e le scuole pubbliche statali e paritarie, migliorare la Sanità Veneta, ottimizzando ad esempio i servizi e diminuendo il costo dei ticket sanitari, sostenere i Cittadini in difficoltà, aiutare il Volontariato, risolvere i problemi connessi alle criticità idrologiche del territorio, sostenere la cultura, l'agricoltura e il Turismo in Veneto sostenibile, sostenere i commercianti in particolare dei centri storici, gli artigiani e i lavoratori autonomi, migliorare il trasporto ferroviario del Veneto, garantire il massimo livello di sicurezza dei Cittadini, sono priorità del Gruppo. L'adesione al Gruppo implica la condivisione di tali obiettivi e finalità.

Art.4- Organi del Gruppo

1- Sono organi del Gruppo:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Vicepresidente.

Art.5- Il Presidente

1- Il Presidente del Gruppo è rappresentante legale dello stesso, è eletto all'inizio della legislatura dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri e rimane in carica per tutta la legislatura. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti e, in casi di parità, il più anziano di età.

2- Il Presidente del Gruppo:

- a) rappresenta il Gruppo ed esercita le sue funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale e dalle leggi vigenti;
- b) convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo, organizza i lavori del Gruppo e ne coordina le attività;
- c) prende tutti i provvedimenti necessari per la regolare attività del Gruppo comportandosi secondo principi di correttezza, condivisione e trasparenza.

Art.6- Il Vicepresidente

1- Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità di cui all'art.5 relative all'elezione del Presidente, col quale collabora sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

Art.7- L'Assemblea del Gruppo

1) L'Assemblea è costituita dai Consiglieri membri del Gruppo ed è convocata e presieduta dal Presidente, che la convoca trasmettendo ai Consiglieri del Gruppo, almeno due(2) giorni prima della seduta, salvo situazioni di particolare urgenza, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando lo richieda anche uno dei Consiglieri del Gruppo, prima possibile e comunque non oltre cinque (5) giorni dalla conoscenza della richiesta.

2- La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3- Tutti i componenti del Gruppo debbono rispettare le decisioni prese dall'Assemblea, come pure quelle del Presidente.

Art.8- Adesione nuovi Consiglieri

1- L'adesione al Gruppo di nuovi Consiglieri dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo.

Art.9- Espulsione dei Consiglieri

1- L'espulsione di uno o più Consiglieri del Gruppo deve essere decisa a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo.

2- Il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è previsto per inadempienze gravi agli obblighi assunti con l'adesione al Gruppo. Il provvedimento è preso dal Presidente, su conforme delibera dell'assemblea del Gruppo approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Componenti del Gruppo. Se il provvedimento riguarda il Presidente, viene preso dal Vicepresidente su decisione dell'Assemblea assunta secondo le regole sopra riportate.

Art.10- Rapporti con altri Gruppi.

1- Il Gruppo promuove ogni forma di dialogo e confronto democratico tra i diversi gruppi.

2- Il Gruppo, previa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, può aderire a una forma stabile di coordinamento politicone

collaborazione operativa con altri gruppi, denominata “intergruppo”, dotata di un responsabili dei gruppi consiliari aderenti all’intergruppo.

3- L’intergruppo costituito ai sensi del comma 2 è caratterizzato dalla reciproca consultazione, il coordinamento dell’attività e la collaborazione tra i consiglieri e gli organi dei gruppi consiliari aderenti.

Art.11- Spese del Gruppo, rendiconto, tracciabilità delle spese, gestione amministrativa e trasparenza.

1- Il Gruppo deve attenersi rigorosamente al rispetto della normativa vigente in materia, nonché all’apposito Disciplinare da approvarsi dal Gruppo ex art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012.

2- Il Disciplinare prevede indicazioni precise circa la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo, la tenuta della contabilità, la presentazione del rendiconto e ogni altro atto di gestione amministrativa.

Art.12- Modifica al Regolamento del Gruppo.

1- Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno valutate e approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo.

Art.13- Variazione della denominazione del Gruppo.

1- Eventuali variazioni della denominazione del Gruppo verranno approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo.

Art.14- Monogruppo.

1- l’ipotesi si verifica quando, come attualmente verificatosi, il Gruppo è composto da un (1) solo membro. Il Presidente del Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle” è individuato dal Gruppo stesso nel suo unico componente che rimane in carica anche nel caso di aumento della composizione del Gruppo fino a due (2) componenti, salvo diversa decisione unanime degli stessi. Il Presidente rimane in carica anche in caso di variazione della composizione del Gruppo superiore a due (2) componenti, salvo diversa decisione dell’Assemblea, secondo le regole riportate all’art.5 del presente Regolamento. Tutti i compiti e le facoltà previsti dal presente Regolamento si concentrano nel Presidente del Gruppo.

2- In caso di aumento del Gruppo fino a due (2) componenti:

a) ogni decisione circa l’adesione dei nuovi Consiglieri, le modifiche al Regolamento e il cambio della denominazione del Gruppo sono prese all’unanimità;

b) le espulsioni sono decise con provvedimento motivato del Presidente.

Venezia, 19 gennaio 2026